



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su questione di massima di particolare importanza – ricorso n. 15159/09 (Rif. foglietto n. 131/2012)

Rel. n. 130

Roma, 5 luglio 2012

**Oggetto: ESECUZIONE FORZATA - NULLITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO - Mancanza del titolo esecutivo - Opponibilità al terzo aggiudicatario.**

## Questione sottoposta all'esame della Corte:

*Se sia opponibile al terzo aggiudicatario di un immobile oggetto di espropriazione forzata l'inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.*

## SOMMARIO:

1. Il fatto.
2. Il ricorso e l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.
3. I termini del contrasto.
4. L'orientamento tradizionale "restrittivo".
5. L'orientamento minoritario "liberale".
6. La dottrina.
  - 6.1. L'orientamento prevalente.
  - 6.2. L'orientamento minoritario.
7. Osservazioni conclusive.



## 1. Il fatto.

1.1. Nel 2002 un contribuente impugnò dinanzi al giudice tributario un avviso di liquidazione, e ne ottenne l'annullamento.

Nonostante ciò, il concessionario del servizio per la riscossione dei tributi due anni dopo, sulla base del *medesimo avviso di liquidazione*, pignorò alcuni immobili del contribuente. La procedura esecutiva seguì il suo corso fino a che gli immobili pignorati vennero venduti all'asta.

1.2. Nelle more tra l'aggiudicazione degli immobili e l'emissione del decreto di trasferimento il contribuente propose opposizione all'esecuzione.

Solo a questo punto l'ente impositore (Agenzia delle entrate) provvide ad annullare l'atto impositivo (c.d. "sgravio").

1.3. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, pur accertando il venir meno del titolo esecutivo, ha tuttavia ritenuto che tale vizio fosse inopponibile al terzo aggiudicatario, in virtù di un principio generale reputato "immanente" nell'ordinamento.

## 2. Il ricorso e l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

2.1. La sentenza di merito è stata impugnata per cassazione dal contribuente, il quale ha allegato che:

(a) il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione forzata era venuto meno non per effetto dello "sgravio" disposto dall'ente impositore, ma per effetto della sentenza del giudice tributario che aveva annullato l'avviso di liquidazione. La caducazione del titolo pertanto nel caso di specie non era affatto sopravvenuta in corso di esecuzione, ma le preesisteva: da ciò la conseguenza che la mancanza *ab origine* del titolo esecutivo non poteva non travolgere anche i diritti degli aggiudicatari;

(b) il giudice di merito aveva errato nel ritenere applicabile al caso di specie il principio di intangibilità dell'acquisto compiuto dall'aggiudicatario in buona fede, sancito dall'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c.: tale norma infatti era inapplicabile, in quanto l'aggiudicazione era avvenuta prima dell'entrata in vigore di quella norma.

2.2. Con ordinanza 20 febbraio 2012 n. 2472 la Terza Sezione della Corte, investita del ricorso, ne ha disposto la trasmissione al Primo presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

L'ordinanza di rimessione ravvisa un contrasto tra due orientamenti della Corte di cassazione.

Secondo un primo orientamento, una volta che nel corso del procedimento esecutivo sia avvenuta l'aggiudicazione, l'acquisto del terzo aggiudicatario è travolto dall'accertata esistenza di vizi tali da legittimare l'opposizione all'esecuzione: da tutti quei vizi, cioè, che riguardano l'*an* della procedura esecutiva, e non le sue forme o modalità (ord. 2472/11, pag. 7).

Per un secondo orientamento, invece, l'acquisto del terzo aggiudicatario non può essere travolto dall'accertata inesistenza del titolo esecutivo in base al quale venne iniziata l'esecuzione: sia perché l'ordinamento tutela sempre l'affidamento del terzo incolpevole; sia perché se così non fosse ne sarebbe disincentivata la partecipazione alle aste giudiziarie, con pregiudizio per i creditori (ord. 2472/11, pag. 9).

2.3. L'ordinanza di rimessione mostra di ritenere preferibile il secondo dei suddetti orientamenti, in base al rilievo che il nuovo art. 187 *bis* disp. att. c.p.c., introdotto dal decreto-legge n. 35 del 2005 (secondo cui *“in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”*), sarebbe norma che ha prodotto *“ricadute di carattere sistematico”*. In base ad essa, cioè, sarebbe possibile sostenere che:

(a) il terzo aggiudicatario è titolare di interessi meritevoli di tutela, e non inferiori a quelli di cui sono portatori il creditore procedente ed il debitore esecutato;

(b) una volta avvenuta l'aggiudicazione del bene pignorato qualsiasi vizio del processo esecutivo diventa inopponibile al terzo aggiudicatario.

### **3. I termini del contrasto.**

3.1. Alle Sezioni Unite si chiede di stabilire se l'inesistenza (in questo caso, originaria) del titolo esecutivo, accertata all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, travolga o meno l'acquisto dell'immobile pignorato, compiuto nelle more da un terzo in buona fede.

La materia è disciplinata dall'art. 2929 c.c., la cui interpretazione ha tuttavia dato luogo a divergenti letture sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina.

3.2. L'art. 2929 c.c. (rubricato *“Nullità del processo esecutivo”*) stabilisce che *“la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”*.

Nell'interpretazione di tale norma la giurisprudenza di legittimità è divisa.

Un primo orientamento ritiene che l'art. 2929 c.c. non sancisca affatto una generale inopponibilità all'aggiudicatario di ogni e qualsiasi vizio che abbia infirmato la procedura esecutiva, ma solo i vizi c.d. formali.

Resterebbero invece opponibili al terzo, secondo questo orientamento:

(a) i vizi sostanziali della procedura (quali l'assenza del titolo esecutivo, il venir meno del titolo, l'erronea individuazione da parte del creditore procedente del debitore passivamente legittimato);

(b) i vizi che, pur avendo natura formale, hanno infirmato la vendita forzata o l'assegnazione;

(c) i vizi, anche formali, che abbiano colpito gli atti presupposti alla vendita od all'assegnazione.

Questo primo orientamento, come si intuisce, finisce per attribuire una portata piuttosto limitata all'art. 2929 c.c.: la regola dell'inopponibilità varrebbe solo per i vizi formali che abbiano attinto atti esecutivi diversi sia dalla vendita che dagli atti da essa presupposti.

3.3. Un diverso orientamento ritiene invece che l'art. 2929 c.c. e l'inopponibilità ivi prevista non trovi applicazione nel caso di vizi c.d. sostanziali (quale, appunto, la mancanza del titolo esecutivo). Ritiene però che da ciò non possa trarsi la conseguenza della necessaria caducazione dell'acquisto compiuto dal terzo in buona fede, e ciò in virtù di un generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé l'intero ordinamento.

A questo secondo orientamento ha aderito il provvedimento impugnato dinanzi la Corte di cassazione col ricorso oggi all'esame delle Sezioni Unite.

3.4. Nei §§ che seguono saranno esaminati più in dettaglio i due orientamenti appena riassunti.

#### **4. L'orientamento tradizionale "restrittivo".**

4.1. L'orientamento più antico e maggioritario dà dell'art. 2929 c.c. una lettura restrittiva.

Secondo questo orientamento l'art. 2929 c.c., là dove afferma che "*la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita (...) non ha effetto riguardo all'acquirente*" non fa riferimento a qualsiasi tipo di nullità, ma solo a quelle prodotte da "vizi formali" (e neanche, per quanto si dirà tra breve, a tutti i tipi di vizi formali).

La norma invece non si applica:

(a) alle nullità provocate da "vizi materiali", quali ad esempio la mancanza del titolo esecutivo in base al quale si è preteso di iniziare l'esecuzione, o l'erronea individuazione dell'effettivo debitore;

(b) alle nullità (anche formali) che abbiano colpito direttamente la vendita o l'assegnazione;

(c) alle nullità (anche formali) degli "atti prodromici" alla vendita od all'assegnazione: quegli atti, cioè, che ricadono nella stessa "fase" della procedura esecutiva in cui si collocano vendita ed assegnazione, e che perciò trasmettono i propri vizi a queste ultime, ai sensi dell'art. 159 c.p.c.

4.2. Le prime decisioni in tal senso furono quelle pronunciate da Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 07/04/1956 (Rv. 882457), **all.to 1**; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 17/06/1966 (Rv. 323127), **all.to 2**; Sez. 3, Sentenza n. 1813 del 09/07/1966 (Rv. 323543), **all.to 3**; Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 14/07/1967 (Rv. 328633), **all.to 4**; Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 03/07/1969 (non massimata con riferimento al principio qui in esame, che peraltro nell'economia della decisione costituisce un *obiter dictum*, **all.to 5**); Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 27/06/1972 (Rv. 359474), **all.to 6**; Sez. 3, Sentenza n.

2068 del 19/05/1977 (Rv. 385791), **all.to 7**; Sez. 1, Sentenza n. 58 del 06/01/1979 (Rv. 396083), **all.to 8**.

Tra le ultime, sempre nello stesso senso, si sono invece pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010 (Rv. 613691, **all.to 9**; Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010 (Rv. 612450) (in motivazione), **all.to 10**; Sez. 3, Sentenza n. 3531 del 13/02/2009 (Rv. 607254), **all.to 11**; Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009 (Rv. 610185), **all.to 12**; Sez. 3, Sentenza n. 10109 del 30/04/2009 (Rv. 607918), **all.to 13**.

4.3. E' significativo sottolineare che nelle prime decisioni aderenti all'orientamento secondo cui l'art. 2929 c.c. si applica ai soli casi di vizi formali, tale principio è postulato ma non spiegato.

La sentenza ove il principio in questione fu affermato, a quanto consta, per la prima volta (Cass. 1569/66) aveva ad oggetto la domanda di nullità della vendita forzata di un bene mobile registrato (un trattore), fondata sull'assunto che sebbene il giudice avesse fissato il prezzo base dell'incanto nella somma di un milione di lire, nel bando di vendita l'ufficiale giudiziario aveva indicato quale prezzo base la minor somma di £ 100.000, alla quale il trattore era stato poi effettivamente aggiudicato.

La Corte, nel confermare la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della vendita e l'opponibilità di tale nullità al terzo aggiudicatario, ha osservato che "*l'art. 2929 c.c. presuppone l'esistenza di una vendita valida*" (e la motivazione è tutta qui!), sicché l'inopponibilità ivi prevista non si applica alle ipotesi di nullità della vendita.

La sentenza nella quale il principio fu affermato per la seconda volta (Cass. 1768/67, cit.), aveva ad oggetto un caso di espropriazione presso terzi, seguita da assegnazione del credito pignorato al creditore procedente. Il debitore esecutato aveva invocato la nullità dell'assegnazione, allegando che il titolo esecutivo in base al quale era iniziata l'esecuzione aveva ad oggetto una condanna ad un *facere* (deposito di titoli per un determinato importo presso un istituto di credito), e non un *dare*, ed invocando perciò la nullità derivata dall'assegnazione del credito. Tale nullità, secondo il ricorrente, poteva essere fatta valere nonostante la conclusione del processo esecutivo, argomentando *a contrario* dall'art. 2929 c.c.: se, egli allegava, tale norma rende inopponibili le nullità del processo esecutivo all'aggiudicatario, ciò voleva dire che per contro, nei rapporti tra creditore e debitore, tali nullità erano sempre opponibili. La Corte tuttavia ritenne infondata tale ricostruzione, osservando che "*le nullità, a cui si riferisce [l'art. 2929 c.c.], sono le nullità formali del processo espropriativo*", sicché tale norma non si applica quando il debitore contesta "*il diritto che al creditore compete in forza del titolo esecutivo*" (ed anche in questo caso la motivazione sul punto qui in esame si esaurisce nelle poche battute appena trascritte).

Nella terza sentenza che, in ordine di tempo, affermò il principio dell'inapplicabilità dell'art. 2929 c.c. ai casi di nullità sostanziali (Cass. 2068/77, cit.), il creditore pignoratizio aveva iniziato l'esecuzione non nei confronti del terzo proprietario dell'immobile ipotecato, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., ma nei confronti del debitore: ed il giudice di merito, accogliendo l'opposizione (*ex art. 619 c.p.c.*) del primo, dichiarò nullo il procedimento ed opponibile la nullità al terzo aggiudicatario.

La Corte confermò tale statuizione, osservando che “*l’art. 2929 c.c. si riferisce ai vizi di forma che comportano nullità dei singoli atti esecutivi*”, mentre dal suo ambito sarebbero “*escluse le ipotesi di illegittimità dell’esecuzione per mancanza nel creditore procedente del diritto di procedere ad esecuzione forzata*” (ed anche in questo caso la motivazione si esaurisce nell’affermazione pura e semplice del principio).

Le successive sentenze che hanno condiviso l’orientamento qui in esame hanno poi pedissequamente ribadito tali principi, limitando ad invocare l’autorità dei precedenti appena indicati.

Non sembra quindi azzardato concludere che:

(a) l’orientamento restrittivo è sorto con riferimento a tre fattispecie, nessuna delle quali aveva ad oggetto il difetto (originario o sopravvenuto) del titolo esecutivo;

(b) l’orientamento restrittivo è *sostanzialmente immotivato* (il che, beninteso, non vuol dire che sia per ciò solo non condivisibile), in quanto:

(b’) nelle sentenze che per prime hanno affermato il principio, questo è stato postulato ma non dimostrato;

(b’’) le sentenze che in seguito l’hanno condiviso, si sono richiamate all’autorità dei primi precedenti.

4.4. Dalla distinzione tra vizi formali (soggetti alla previsione di cui all’art. 2929 c.c. e quindi insuscettibili di nuocere all’aggiudicatario) e vizi di merito (sottratti all’art. 2929 c.c., e quindi idonei a travolgere il suo acquisto) l’orientamento in esame ha tratto, a mo’ di corollario, una regola empirica per stabilire quando ricorra l’uno o l’altro tipo di vizio: poiché, si afferma, i vizi formali sono quelli per far valere i quali è necessario promuovere l’opposizione agli atti esecutivi (*ex art. 617 c.p.c.*), mentre i vizi di merito debbono essere fatti valere attraverso l’opposizione all’esecuzione (*ex art. 615 c.p.c.*), l’accoglimento della prima non travolge l’acquisto del terzo<sup>1</sup>, mentre l’accoglimento della seconda sì [Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010 (Rv. 613691), **all.to 9**; Sez. 3, Sentenza n. 10109 del 30/04/2009 (Rv. 607918), **all.to 13**; Sez. 3, Sentenza n. 21439 del 11/11/2004 (Rv. 578014), **all.to 14**; Sez. 3, Sentenza n. 328 del 11/01/2001 (Rv. 543059), **all.to 15**; Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 27/06/1972 (Rv. 359474), **all.to 6**].

4.5. Passiamo ora ad esaminare se tra i “vizi di merito” che, consentendo l’opposizione all’esecuzione, travolgono anche l’acquisto del terzo aggiudicatario, per l’orientamento qui in esame rientri anche la mancanza, in capo al creditore procedente, del diritto di procedere all’esecuzione forzata.

Va innanzitutto rilevato, a questo riguardo, che nessuna delle decisioni le quali si sono occupate dell’interpretazione dell’art. 2929 c.c. aveva ad oggetto una fattispecie identica a quella oggi all’esame delle Sezioni Unite (espropriazione iniziata sulla base di un titolo esecutivo annullato dal giudice prima ancora dell’inizio dell’esecuzione).

---

<sup>1</sup> L’orientamento in esame fa salva, come si è detto, l’ipotesi in cui il vizio formale affligga la vendita o gli atti ad essa prodromici: in tali ipotesi pertanto anche l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi travolgerebbe l’acquisto del terzo.

Tuttavia l'inapplicabilità dell'art. 2929 c.c. (e quindi l'opponibilità della nullità al terzo aggiudicatario) è stata affermata dall'orientamento qui in esame in diverse ipotesi qualificate dalla Corte come *inesistenza del diritto* vantato dal creditore precedente.

Esse sono esposte nella casistica che segue.

#### 4.5.1. (A) Esecuzione compiuta su beni impignorabili.

L'inapplicabilità dell'art. 2929 c.c. nel caso di esecuzione su beni impignorabili è stata affermata, ma *obiter dictum*, da Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977 (Rv. 385791), **all.to 7**. Nella motivazione di questa sentenza si legge giustappunto che l'art. 2929 c.c. non trova applicazione (e quindi il vizio dell'esecuzione sarà opponibile al terzo aggiudicatario) quando “*l'esecuzione viene esercitata su beni che non sono pignorabili*”.

Altre decisioni non sono state tuttavia di questo avviso: e pur ammettendo che l'impignorabilità di un bene (nella specie, perché rientrante nel patrimonio indisponibile di un Comune) debba essere fatta valere dal debitore come motivo di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, hanno escluso che tale vizio potesse essere opposto all'aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata [così Sez. 3, Sentenza n. 576 del 22/01/1991 (Rv. 470601), **all.to 16**].

Un principio analogo a quello affermato da Cass. 576/91, appena citata, è stato affermato anche da Sez. 3, Sentenza n. 328 del 11/01/2001 (Rv. 543059), **all.to 15**, la quale ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda con la quale un Comune invocava la nullità *ex art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995* del pignoramento di somme di denaro presso la tesoreria comunale, per essere queste destinate alle finalità istituzionali dell'ente locale, e di conseguenza ha dichiarato inopponibile *ex art. 2929 c.c.* tale nullità al creditore assegnatario della somma.

Deve tuttavia segnalarsi come in questo caso il contrasto sussista solo a livello declamatorio: infatti la fattispecie decisa da Cass. 328/01 aveva ad oggetto un'ipotesi di espropriazione presso terzi, seguita dall'assegnazione al creditore precedente della somma pignorata: e come si vedrà più avanti, anche l'orientamento favorevole ad una lettura estensiva dell'art. 2929 c.c., che renda inopponibili al terzo anche le nullità c.d. sostanziali dell'esecuzioni, non dubita tuttavia che tale inopponibilità venga meno quando vi sia stata assegnazione al creditore precedente, perché questi non è un “terzo” (così Cass. 1968/69, che come si vedrà *infra*, § 5, costituisce la sentenza capostipite dell'orientamento “estensivo”).

#### 4.5.2. (B) Esecuzione nei confronti di persona priva di legittimazione passiva.

Una seconda fattispecie di opponibilità della nullità al terzo aggiudicatario, in deroga all'art. 2929 c.c., è stata ritenuta sussistere nel caso in cui il creditore ipotecario abbia iniziato l'esecuzione non nei confronti del terzo datore d'ipoteca (ovviamente proprietario dell'immobile ipotecato), *ex art. 604 c.p.c.*, ma nei confronti del debitore garantito [Sez. 3, Sentenza n. 2068 del 19/05/1977 (Rv. 385791), **all.to 7**; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 3614 del 15/12/1972 (Rv. 361617), **all.to 17**].



#### 4.5.3. (C) Estinzione del procedimento esecutivo per rinuncia del creditore procedente.

L'opponibilità al terzo di nullità procedurali è stata affermata altresì nel caso di rinuncia del creditore procedente all'esecuzione. Questa, infatti, ai sensi dell'art. 632 c.p.c. priva retroattivamente di efficacia tutti gli atti esecutivi, a cominciare dal pignoramento [Sez. 3, Sentenza n. 21439 del 11/11/2004 (Rv. 578014), **all.to 14**].

Nello stesso senso, sia pure con motivazione *ad abundantiam*, si è pronunciata Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010 (Rv. 612450), **all.to 10**, la quale ha ritenuto che l'estinzione del procedimento esecutivo per rinuncia del creditore è fatto che attiene all'*an* dell'esecuzione, non al *quomodo*, e che di conseguenza, se fatto valere con l'opposizione all'esecuzione, è opponibile al terzo aggiudicatario.

#### 4.5.4. (D) Riforma in appello del titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Al terzo aggiudicatario è stato ritenuto altresì opponibile, da Sez. 3, Sentenza n. 3531 del 13/02/2009 (Rv. 607254), **all.to 11**, il venir meno del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo: nella specie, per effetto della riforma in appello della sentenza di primo grado, reiettiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in forma provvisoriamente esecutiva.

Questa sentenza, nel ribadire che l'art. 2929 c.c. non si applica ai casi di inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, ha soggiunto che in senso contrario non varrebbe invocare il principio dell'affidamento incolpevole, perché è onere di chi acquista in aste giudiziarie "*accertarsi se (...) il titolo esecutivo sulla cui base il creditore procedente ha agito abbia o meno il carattere della irrevocabilità, ovvero sia ancora oggetto di contestazione*". Affermazione, quest'ultima, che si pone in contrasto con quanto ritenuto invece da Cass. 7991/10, cit., nella cui motivazione si legge che ai fini dell'opponibilità al terzo del vizio procedurale l'art. 2929 c.c. esige la sola collusione tra creditore e terzo in danno dell'esecutato, mentre non avrebbe alcun rilievo a tal fine il difetto di diligenza del terzo aggiudicatario.

In questo filone può iscriversi altresì la decisione pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 27/01/1995 (Rv. 490057), **all.to 18**, la quale ha affermato anch'essa che l'art. 2929 "*non disciplina le ipotesi in cui si allegi l'illegittimità dell'esecuzione per mancanza del diritto a procedere alla stessa*". Tuttavia in questo caso la domanda non era stata proposta nei confronti dell'aggiudicatario, ma dal correntista di una banca il quale aveva chiesto accertarsi nei confronti di quest'ultima (che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e l'aveva eseguito) l'insussistenza del credito azionato in via monitoria e la restituzione delle somme eseguite.

4.6. Si è già detto come l'orientamento restrittivo sin qui esaminato ritenga inapplicabile l'art. 2929 c.c. nel caso di nullità della vendita o degli "atti ad essi prodromici".

E' ora il momento di aggiungere come non vi sia affatto unanimità di vedute, nella giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda l'individuazione di tali "atti prodromici" alla vendita. Così, ad esempio, mentre Sez. 3, Sentenza n. 2843 del

17/05/1979 (Rv. 399161), **all.to 19**, ha ritenuto viziata la vendita disposta in pendenza della decisione sulla domanda di conversione del pignoramento, a conclusioni opposte pervenute Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 22/11/1979 (Rv. 402814), **all.to 52**.

Od ancora, mentre Cass. 7991/10, cit., **all.to 10**, ha ritenuto inopponibile all'aggiudicatario il vizio rappresentato dall'inadempimento delle formalità prescritte dall'art. 599 c.p.c., Cass. 21682/09 ha ritenuto opponibile all'aggiudicatario il vizio costituito dalla mancata comunicazione del decreto di convocazione delle parti *ex art.* 569 c.p.c.

Può dunque essere utile a questo punto ricordare quali siano i vizi ritenuti opponibili al terzo aggiudicatario, e quali atti ritenuti "prodromici" alla vendita. La tabella che segue elenca le fattispecie in tal senso decise dalla S.C., in ordine cronologico decrescente:

Sentenza	Vizio	Qualificazione della domanda	Momento di introduzione della domanda	Opponibilità del vizio al terzo
18346/10 <b>(all.to 41)</b>	illegittima dichiarazione di inefficacia dell'offerta in aumento di sesto	O.A.E.	dopo la vendita	NO
13824/10 <b>(all.to 9)</b>	omessa pubblicità dell'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio d'ufficio	O.E.	prima della vendita	SI
7991/10 <b>(all.to 10)</b>	omesso adempimento delle formalità prescritte dall'art. 599 c.p.c.	O.A.E.	dopo la vendita	NO
21682/09 <b>(all.to 42)</b>	mancata comunicazione del decreto di convocazione delle parti <i>ex art.</i> 569 c.p.c.	O.A.E.	dopo la vendita	SI
20814/09 <b>(all.to 12)</b>	mancata comunicazione del decreto di decadenza dall'aggiudicazione definitiva per mancato deposito del prezzo	O.A.E.	dopo la vendita	NO
10109/09 <b>(all.to 13)</b>	vizio del pignoramento di titoli di credito	O.A.E.	dopo la vendita	NO

9018/09 <b>(all.to 43)</b>	nuova fissazione dell'incanto senza avviso ex art. 590 c.p.c.	O.A.E.	dopo la vendita	NO
3531/09 <b>(all.to 11)</b>	revoca del titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo	O.E.	dopo la vendita	SI
12732/07 <b>(all.to 20)</b>	il giudice aveva disposto la proroga del termine per proporre le domande di partecipazione all'incanto	O.A.E.	dopo la vendita	NO
5111/06 <b>(all.to 44)</b>	delega al notaio senza previa audizione del debitore	O.A.E.	dopo la vendita	NO
21439/04 <b>(all.to 14)</b>	mancato rilievo dell'estinzione del procedimento esecutivo rinuncia del creditore	O.E.	dopo la vendita	SI
3970/04 <b>(all.to 45)</b>	autorizzazione alla vendita in blocco dei mobili dell'esecutato senza motivazione	reclamo ex art. 26 l. fall.	prima della vendita	SI
193/03 <b>(all.to 46)</b>	nullità della notifica dell'atto di precetto	O.A.E.	dopo la vendita	NO
1258/01 <b>(all.to 47)</b>	nullità del provvedimento di autorizzazione alla vendita a trattativa privata	reclamo ex art. 26 l. fall.	dopo la vendita	SI
328/01 <b>(all.to 15)</b>	pignoramento di beni della p.a. indisponibili	O.A.E.	dopo l'assegnazione	NO
9212/99 <b>(all.to 48)</b>	omessa motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione	reclamo ex art. 26 l. fall.	dopo la vendita	NO
5826/85 <b>(all.to 49)</b> 2339/80 <b>(all.to 50)</b>	mancanza della pubblicità straordinaria prescritta ex art. 576 c.p.c.	O.A.E.	prima della vendita	SI
6603/84	ordinanza di	O.A.E.	dopo la vendita	SI

(all.to 51)	vendita pronunciata su istanza di creditore privo di titolo esecutivo			
6101/79 (all.to 52)	illegittimo rigetto dell'istanza di conversione del pignoramento	O.A.E.	prima della vendita	NO
2843/79 (all.to 19)	vendita disposta in pendenza della decisione sulla domanda di conversione del pignoramento	O.A.E.	prima della vendita	SI

Dalla tabella e da quant'altro esposto nei §§ che precedono, deve rilevarsi come non uno, ma almeno **cinque** siano i **contrast**i che si registrano in merito all'ambito di applicazione dell'art. 2929 c.c.:

(1) il primo contrasto è quello che forma l'oggetto della presente relazione, e riguarda l'opponibilità al terzo aggiudicatario del vizio rappresentato dall'inesistenza del titolo esecutivo;

(2) il secondo contrasta riguarda l'opponibilità al terzo aggiudicatario dell'impignorabilità del bene aggredito in executivis: essa è stata ammessa (*obiter dictum*) da Cass. 2068/77, cit., e negata da Cass. 576/91, cit.;

(3) il terzo contrasto riguarda il rilievo che, ai fini dell'opponibilità del vizio procedurale al terzo aggiudicatario, ha la condotta diligente di quest'ultimo: mentre per Cass. 3531/09, cit., l'aspirante aggiudicatario ha l'onere di accertare se il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione sia valido ed efficace, per Cass. 7991/10, cit., l'aspirante aggiudicatario non ha alcun onere di diligenza in tal senso;

(4) il quarto contrasto riguarda l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo la vendita, e volta a far valere vizi antecedenti: mentre molte sentenze hanno ritenuto inammissibile in questo caso l'opposizione [*ex aliis*, Cass. 7991/10, cit.; Cass. 10109/09, cit.; Sez. 3, Sentenza n. 12732 del 30/05/2007 (Rv. 598118), **all.to 20**]; Cass. 21982/09, cit., ha al contrario ritenuto "troppo drastica" questa soluzione, ammettendo che l'opposizione proposta dal debitore esecutato cui non era stato comunicato il decreto *ex art. 569 c.p.c.* sia "sempre ammissibile";

(5) il quinto contrasto riguarda l'applicabilità dell'art. 2929 c.c. all'ipotesi di espropriazione presso terzi: possibilità (implicitamente) ammessa da Cass. 328/01, cit., ma negata da Sez. 3, Sentenza n. 2926 del 04/04/1997 (Rv. 503489), **all.to 21**, secondo cui nell'espropriazione presso terzi nella quale "non ci sono atti del processo esecutivo anteriori all'assegnazione dei quali possa esser dichiarata la nullità".

## 5. L'orientamento minoritario "liberale".

5.1. All'orientamento sin qui esaminato, detto "restrittivo" perché limita l'ambito applicativo dell'art. 2929 c.c., se ne contrappone un secondo che è possibile definire "liberale", il quale al contrario ritiene che al terzo aggiudicatario non colluso non sia opponibile alcun tipo di nullità o vizio procedurale che abbia infirmato la procedura esecutiva, eccezion fatta ovviamente per le nullità della stessa vendita.

L'orientamento "liberale" perviene a tale conclusione non già sulla base di una interpretazione estensiva dell'art. 2929 c.c.: esso, al contrario, ritiene insuperabile la lettera di tale norma, la quale facendo riferimento alle "nullità degli atti esecutivi" non potrebbe ricomprendere anche la mancanza o l'inefficacia del titolo esecutivo.

Tuttavia l'orientamento in esame ritiene che comunque l'acquisto del terzo aggiudicatario di buona fede sia insensibile ai vizi procedurali dell'esecuzione forzata in virtù del generale principio di tutela dell'affidamento del terzo, da considerarsi "immanente" nell'ordinamento.

5.2. E' curioso osservare che questo principio venne affermato per la prima volta da una sentenza la quale non aveva affatto ad oggetto una controversia tra il debitore esecutato ed il terzo aggiudicatario. Si tratta della decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 04/06/1969 (Rv. 341152), **all.to 22**, relativa ad una lite tra il debitore esecutato ed il creditore procedente, assegnatario dell'immobile pignorato. Si trattava, nella specie, di stabilire se l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore potesse travolgere l'assegnazione dell'immobile al creditore procedente, avvenuta nelle more della definizione del giudizio di opposizione. A tale quesito la S.C. diede risposta affermativa, argomentando così:

(a) l'art. 2929 c.c. disciplina solo le ipotesi di nullità degli atti esecutivi, non quelle in cui manchi addirittura il diritto di procedere all'esecuzione;

(b) ricorrendo quest'ultima ipotesi, deve perciò trovare il principio generale principio secondo cui ogni sentenza di accertamento ha efficacia *ex tunc*;

(c) *ergo*, l'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione travolge retroattivamente l'assegnazione a questi dell'immobile pignorato;

(d) a tale conclusione non si può invece pervenire ove l'immobile sia stato aggiudicato a terzi, perché rispetto a questi ultimi prevale, sul principio della retroattività della sentenza di accertamento, quello della tutela dell'affidamento incolpevole.

5.3. Il principio affermato per la prima volta da Cass. 1968/69, cit., venne ripreso e sviluppato molti anni dopo da Sez. 3, Sentenza n. 8471 del 01/08/1991 (Rv. 473355), **all.to 23**.

In questo caso la Corte era chiamata a stabilire l'opponibilità al terzo aggiudicatario della inesistenza del titolo esecutivo, costituito da una cambiale che il debitore assumeva di non avere mai sottoscritto.

Anche in questo caso la S.C. escluse che la fattispecie potesse ritenersi disciplinata dall'art. 2929 c.c., in base al rilievo che “*il possesso del titolo esecutivo da parte di chi inizia l'esecuzione forzata è situazione che non si presta ad essere descritta attraverso l'espressione «atti esecutivi che hanno preceduto la vendita»*”. Tuttavia soggiunse che all'ipotesi di vendita forzata disposta nell'ambito di una procedura esecutiva iniziata sulla base di un titolo inesistente deve applicarsi il generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole, della esistenza l'art. 2929 c.c. costituisce un indice normativo.

Tale conclusione venne poi corroborata con un *argumentum a contrario*: se così non fosse, osservò Cass. 8471/91, il rischio per l'aggiudicatario di vedersi opposta ogni possibile nullità degli atti esecutivi allontanerebbe i potenziali acquirenti del bene sottoposto a pignoramento. Pertanto tra le ragioni dell'acquirente e quelle del debitore esecutato debbono prevalere le prime.

5.4. Possono altresì iscriversi nell'orientamento liberale varie decisioni le quali, pur non prendendo espressamente posizione circa l'opponibilità all'aggiudicatario delle nullità c.d. sostanziali (ad es., la mancanza del titolo esecutivo), sembrano comunque propendere per la soluzione negativa.

E' il caso di Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 07/10/1997 (Rv. 508601), **all.to 24**, chiamata a stabilire se la domanda di nullità proposta *dopo* la conclusione dell'esecuzione, e fondata sull'inesistenza del titolo esecutivo (nella specie, una cambiale della quale si invocava l'inefficacia esecutiva), potesse essere opponibile al terzo: a tale possibilità la S.C. diede risposta negativa, dichiarando di volere aderire all'orientamento dottrinario secondo cui l'art. 2929 c.c. trova applicazione sia nel caso si deve trovare applicazione sia nei casi di esecuzione ingiusta, sia nei casi di nullità derivanti da violazione di norme sul processo esecutivo, perché la norma non fa alcuna distinzione tra l'uno e l'altro tipo di vizio (nella sentenza si richiamano espressamente i due precedenti dell'orientamento “liberale” appena richiamati, e cioè Cass. 1968/69 e Cass. 8471/91).

E' il caso, ancora, di Sez. 3, Sentenza n. 2733 del 25/06/1977 (Rv. 386389), **all.to 25**, la quale in contrasto con l'orientamento prevalente, secondo cui le nullità della vendita sfuggono alle previsioni di cui all'art. 2929 c.c., ha dichiarato inopponibile all'aggiudicatario l'ordinanza di vendita nulla a causa della mancata trascrizione del pignoramento.

## 6. La dottrina.

Sebbene anche la dottrina non sia affatto unanime nell'individuare la *ratio* dell'art. 2929 c.c., delimitarne il contenuto e fissarne l'ambito d'applicazione, i contrasti si sono venuti molto attenuando negli ultimi anni.

## 6.1. L'orientamento prevalente.

6.1.1. Un primo orientamento interpreta in modo molto ampio l'art. 2929 c.c. e nega che le nullità del processo esecutivo, ad eccezione di quelle sole che riguardano la fase della vendita, siano opponibili all'aggiudicatario. Perviene tuttavia a questo risultato sulla base di percorsi differenti.

6.1.2. Alcuni autori ravvisano nell'art. 2929 c.c. una norma "di chiusura" del sistema, che deroga al principio di propagazione delle nullità di cui all'art. 159 c.p.c..

"Norma di chiusura" vuol dire che essa è destinata a risolvere tutti i casi in cui non vi siano altre previsioni a sancire l'effetto dell'inopponibilità delle nullità all'aggiudicatario: come nel caso dell'art. 617 c.p.c., il quale fissa un breve termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi. Poiché spirato tale termine l'opposizione è inammissibile, delle due l'una: o l'opposizione è proposta tempestivamente, ed allora i meccanismi di sospensione del processo consentono di non pervenire alla vendita se prima non si è statuito sull'opposizione; ovvero l'opposizione è tardiva, ed allora in nessun caso potrebbe nuocere all'aggiudicatario.

Di conseguenza:

(a) le nullità formali non nuocciono all'aggiudicatario per effetto delle previsioni di cui all'art. 617 c.p.c.;

(b) le altre nullità (ivi compresa l'ingiustizia dell'esecuzione, ad es., per mancanza del titolo esecutivo) ricadono tutte nel campo d'applicazione dell'art. 2929 c.c. (Oriani, *Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell'espropriazione immobiliare*, in Foro it., 1999, V, 97, **all.to 39**).

Pertanto le uniche nullità che il debitore potrà opporre all'aggiudicatario sono quelle nullità che dovessero colpire direttamente la vendita in quanto tale (Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 418 e ss., **all.to 26**).

Dunque l'acquisto dell'aggiudicatario resta salvo quale che sia la nullità verificatasi nel corso del processo, con l'unica eccezione della nullità della vendita.

Non ha perciò senso alcuno, secondo questo orientamento, distinguere tra "nullità formali" e "nullità sostanziali" (o di merito), perché se l'art. 2929 c.c. sterilizza gli effetti dell'aggiudicazione dall'invalidità degli atti processuali che l'hanno preceduta, questo effetto deve potersi produrre quali che siano i vizi che quelle invalidità produssero (Ferri, *La nullità delle vendite concorsuali*, in Riv. dir. proc., 2003, 432, ma specialmente 444 e ss., **all.to 27**; Farina, *Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell'espropriazione: quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e dell'acquirente in vendita forzata?*, in Giust. civ., 2010, I, 2037, **all.to 28**).

Chi aderisce a questo orientamento ovviamente conclude che l'accertata insussistenza o la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo non possono travolgere l'acquisto dell'aggiudicatario (Sassani, *Nullità della vendita*, in AA.VV., *L'espropriazione forzata*, Torino 1988, 490, **all.to 29**): sia perché il terzo aggiudicatario è del tutto estraneo alle vicende del titolo esecutivo (Vaccarella, *Una (quasi) novità normativa*, in Riv. es. forz., 2005, 925); sia perché - in una diversa prospettiva - la sussistenza d'un valido titolo esecutivo non sarebbe presupposto per il corretto funzionamento del

processo di esecuzione (Luiso, *Diritto processuale civile - III Il processo esecutivo*, Milano 2011, 172, **all.to 30**); sia, infine, perché che tale conclusione sarebbe ora corroborata dal nuovo art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Spada, *Aggiudicazione provvisoria dell'immobile ed estinzione del processo*, in Riv. es. forz., 2007, 353, **all.to 31**; Capponi, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in Corr. giur., 2009, 938, **all.to 32**; Farina, *Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell'espropriazione: quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e dell'acquirente in vendita forzata?*, in Giust. civ., 2010, I, 2037, **all.to 33**).

6.1.3. Altri autori pervengono al medesimo risultato (l'inopponibilità all'aggiudicatario di qualsiasi nullità, eccezion fatta per quelle infirmanti la vendita), ma per una ragione diversa: anche se l'art. 2929 c.c. non esistesse, si dice, l'aggiudicatario non potrebbe mai risentire pregiudizio per effetto dell'accoglimento di una opposizione all'esecuzione fondata sull'inesistenza del titolo, "in virtù dei principi generali in materia di rapporti tra diritto sostanziale e processo esecutivo" (Bove, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino 1996, 133, **all.to 34**).

Dall'opinione secondo cui l'art. 2929 c.c. non distingue affatto tra nullità formali e sostanziali si fa discendere altresì la conseguenza che non vi è alcuna corrispondenza biunivoca tra vizi da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi, come tali insuscettibili di pregiudicare l'aggiudicatario, e vizi da far valere con l'opposizione all'esecuzione, idonei a pregiudicare l'aggiudicatario. La distinzione che viene proposta in luogo di quella tradizionale è invece tra:

- (a) "nullità dirette", che colpiscono immediatamente il singolo atto, e sono inopponibili all'aggiudicatario;
- (b) nullità derivate da un atto precedente, anch'esse inopponibili all'aggiudicatario;
- (c) nullità derivate non da un singolo atto, ma da un vizio generale del procedimento (si fa l'esempio del procedimento esecutivo che si svolga dinanzi ad un uditore senza funzioni: Bonsignori, *Effetti della vendita e dell'assegnazione*, Milano 1988, 289, **all.to 35**).

6.1.4. L'orientamento sin qui riassunto, concorde nell'affermare che le uniche nullità opponibili all'aggiudicatario sono quelle che colpiscono "la vendita" in quanto tale, si divide tuttavia quando si tratta di stabilire a partire da quale momento in poi una nullità cessa di essere genericamente riguardante gli "atti esecutivi", e infirmi specificamente la vendita forzata.

Taluni autori ritengono che le uniche nullità opponibili all'aggiudicatario siano quelle riguardanti gli atti che costituiscono la "fase" della vendita, e quindi tutti gli atti compresi tra l'ordinanza che dispone la vendita al decreto di trasferimento (Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 418 e ss., **all.to 26**).

Altri, invece, riducono ulteriormente l'ambito delle nullità opponibili all'aggiudicatario, affermando che sono inopponibili all'aggiudicatario anche le nullità verificatesi nella fase della vendita, sin a quando non sia pronunciata l'aggiudicazione (Farina, *Cessazione della vendita forzata: quale tutela per l'aggiudicatario?*, in Riv. es. forz.,



2006, 635, **all.to 33**; Punzi, *Il processo civile - IV Il processo di esecuzione*, Torino 2010, 147, **all.to 36**).

Altri ancora, infine, ritengono invece che le nullità “precedenti la vendita” di cui all’art. 2929 c.c. siano soltanto quelle verificatesi prima della emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 530 o 569 c.p.c. (autorizzazione alla vendita) (Soldi, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova 2012, 417, **all.to 40**).

## **6.2. L’orientamento minoritario.**

Del tutto minoritario, più risalente, e negli ultimi anni pressoché abbandonato è invece l’orientamento secondo cui l’art. 2929 c.c. si applica solo alle “nullità formali”, ma non ai casi di “esecuzione ingiusta”, e cioè non fondata su un valido titolo (così Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano 1998, 277, **all.to 37**, il quale peraltro non approfondisce la questione).

Negli ultimi anni, in pratica, la tesi secondo cui l’inesistenza od il venir meno del titolo esecutivo sarebbe opponibile al terzo aggiudicatario è stata sostenuta in dottrina soltanto da Barletta, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002, 288, **all.to 38**. Questa conclusione è tuttavia dall’autore da ultimo citato più postulata che dimostrata, e di fatto si regge sulla sola considerazione secondo cui quando l’esecuzione è ingiusta, per inesistenza del credito in capo al creditore procedente, nel conflitto di interessi tra debitore esecutato e terzo aggiudicatario verrebbero meno le ragioni che, negli altri casi di nullità, debbono far preferire il secondo.

## **7. Osservazioni conclusive.**

7.1. L’art. 2929 c.c. ha rappresentato, da quarant’anni in qua, un *epicentro di contrasti* nella giurisprudenza di legittimità: come si vide a suo tempo, se ne contano ben cinque (*supra*, § 4.5).

Tali contrasti sembrano scaturire non solo dall’adesione a diverse letture della medesima norma, ma anche dal fatto che tra tutte le sentenze che si sono occupate del problema, ben poche sono state quelle che si sono addossate l’onere di una ricostruzione sistematica dei presupposti, del contenuto e dell’ambito d’applicazione dell’art. 2929 c.c.

Si è visto infatti che l’orientamento maggioritario (quello secondo cui l’inesistenza del titolo esecutivo sarebbe opponibile all’aggiudicatario) sin dal suo apparire (a metà degli anni Sessanta del secolo scorso) fu sempre motivato in modo apodittico, e che le decisioni successive si sono sempre richiamate ai quei remoti precedenti *per relationem perfectam*, senza ulteriori approfondimenti.

7.2. Si è altresì visto che il contrasto tra l’orientamento “restrittivo” e quello “liberale” non verte sull’interpretazione dell’art. 2929 c.c., perché tutti e due gli orientamenti ammettono che tale norma non disciplina l’ipotesi dell’esecuzione fondata su titolo inesistente o caducato. Esso verte, piuttosto, sull’esistenza d’un generale principio di “tutela dell’affidamento incolpevole”, in virtù del quale il terzo

aggiudicatario possa respingere la pretesa restitutoria avanzata dal debitore ingiustamente escusso.

L'orientamento restrittivo lo nega - ma senza alcun vero approfondimento dogmatico -; quello liberale lo ammette, ma anche in questo caso trascurando di spiegare da quali indici normativi dovrebbe desumersi questo generale principio di tutela dell'affidamento, e soprattutto perché in virtù di esso dovrebbe soccombere il non meno meritevole di tutela diritto del debitore esecutato a conservare l'integrità del proprio patrimonio.

7.3. Impostato in questi termini, il contrasto pare destinato a rimanere irresolubile, ai molti argomenti dai quali desumere l'esistenza nel nostro ordinamento del principio di tutela dell'affidamento incolpevole, altrettanti se ne potrebbero opporre circa la non pertinenza nel nostro caso di questo principio.

Si consideri infatti che il principio dell'affidamento incolpevole (emerso principalmente nel campo della falsa rappresentanza e della tutela dell'apparenza) esige che il terzo sia in buona fede e che nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi del reale stato delle cose.

Ma in tema di opponibilità delle nullità processuali al terzo aggiudicatario l'art. 2929 c.c. non esige affatto la buona fede dell'aggiudicatario: ed infatti quand'anche questi fosse stato consapevole dell'illegittimità dell'esecuzione il suo acquisto sarebbe comunque salvo, perché è solo la *collusione* col creditore (dunque, il dolo) a privarlo del beneficio dell'inopponibilità delle eccezioni.

Se dunque la legge fa salvo sia l'acquisto dell'aggiudicatario inconsapevole dell'illegittimità dell'esecuzione, sia quello dell'aggiudicatario consapevole di tale illegittimità, purché non colluso, sembra azzardato concludere (come fece Cass. 1968/69, *leading case* dell'orientamento "liberale") che l'art. 2929 c.c. costituisca una traccia, od indice, del principio di tutela dell'affidamento del terzo.

7.4. Il vero problema parrebbe dunque non già quello di rinvenire l'esistenza o meno di indici normativi che tutelino l'affidamento dell'aggiudicatario, ma piuttosto quello di ricostruire i rapporti tra le invalidità processuali e gli effetti sostanziali dell'aggiudicazione, con metodo deduttivo (dal generale al particolare) piuttosto che induttivo (dal caso particolare al principio generale), e quindi:

(a) stabilire se *l'esistenza del diritto di credito* sia condizione di validità del processo esecutivo, o se per contro possa ammettersi la stabilità degli effetti di un processo esecutivo regolarmente svoltosi, ma non fondato su un credito esistente e valido;

(b) stabilire se *il rapporto giuridico* che lega l'aggiudicatario e l'esecutato sia sensibile alle vicende del *rapporto giuridico* che lega quest'ultimo al creditore procedente;

(c) stabilire se esistano preminenti ragioni di interesse generale che inducano a privilegiare soluzioni interpretative tali da favorire la maggior partecipazione alle, e la minor diffidenza nelle, aste giudiziarie.

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)

## Riferimenti giurisprudenziali

Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010 (Rv. 613691)  
Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010 (Rv. 612450)  
Sez. 3, Sentenza n. 3531 del 13/02/2009 (Rv. 607254)  
Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009 (Rv. 610185)  
Sez. 3, Sentenza n. 10109 del 30/04/2009 (Rv. 607918)  
Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 04/06/1969 (Rv. 341152)  
Sez. 3, Sentenza n. 8471 del 01/08/1991 (Rv. 473355)  
Sez. 3, Sentenza n. 9744 del 07/10/1997 (Rv. 508601)  
Sez. 3, Sentenza n. 2733 del 25/06/1977 (Rv. 386389)

## Riferimenti dottrinari

Barletta, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002, 288  
Bonsignori, *Effetti della vendita e dell'assegnazione*, Milano 1988, 289  
Bove, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino 1996, 133  
Capponi, *Difetto sopravvenuto del titolo esecutivo e intervento di creditori titolati*, in Corr. giur., 2009, 938  
Castoro, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano 1998, 277  
Farina, *Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell'espropriazione: quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e dell'acquirente in vendita forzata?*, in Giust. civ., 2010, I, 2037  
Farina, *Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell'espropriazione: quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e dell'acquirente in vendita forzata?*, in Giust. civ., 2010, I, 2037  
Farina, *Cessazione della vendita forzata: quale tutela per l'aggiudicatario?*, in Riv. es. forz., 2006, 635  
Ferri, *La nullità delle vendite concorsuali*, in Riv. dir. proc., 2003, 432  
Luiso, *Diritto processuale civile - III Il processo esecutivo*, Milano 2011, 172  
Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 418 e ss.  
Punzi, *Il processo civile - IV Il processo di esecuzione*, Torino 2010, 147  
Sassani, *Nullità della vendita*, in AA.VV., *L'espropriazione forzata*, Torino 1988, 490  
Spada, *Aggiudicazione provvisoria dell'immobile ed estinzione del processo*, in Riv. es. forz., 2007, 353  
Vaccarella, *Una (quasi) novità normativa*, in Riv. es. forz., 2005, 925